


**Comune di Sarconi**
*Provincia di Potenza*
**Città del Fagiolo IGP**

## UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – misure di contenimento per la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio del Comune di Sarconi.**

### IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 del Commissario Straordinario alla PSA che definisce le misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (GU n. 203 del 31 agosto 2023);

VISTA l'Ordinanza n. 9 dell'11 ottobre 2023, avente ad oggetto *“Istituzione della Zona di Restrizione I e II per Peste Suina Africana nel territorio della Provincia di Potenza”*, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, in ottemperanza al Reg. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, al fine di contenere la diffusione della PSA nel territorio della Provincia di Potenza ha istituito le **Zona di Restrizione I e II**;

PRESO ATTO che il **Comune di Sarconi** (Pz) rientra nella **Zona di Restrizione I** che include gli interi territori dei Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Lauria, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano

PRESO ATTO che la stessa Ordinanza prevede che nelle *“Zone di Restrizione II e I”*, suscettibili di eventuali modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, si attuano, ove applicabili, le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, Reg. (UE) 2020/687 e Reg. (UE) 2023/594, come stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 31 agosto 2023, e riportate nell'art. 3 e 4.”;

VISTI

- il *“Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023”* elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;
- il *“Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3-dicembre 2022”* elaborato dal Ministero della Salute;

VISTO il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – *“Normativa in materia di sanità animale”* e, in particolare, l'articolo 70 relativo agli animali selvatici che impone l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie a norma dell'art. 9;

RICHIAMATO, in particolare, il Reg. (UE) 2016/429

- 1° comma: L'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia;
- 2° comma: Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare;





# Comune di Sarconi

Provincia di Potenza

Città del Fagiolo IGP

VISTO il Reg. delegato (UE) 2020/687, che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare:

- l'articolo 63, comma 1, laddove stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione – categoria A – l'Autorità Competente può stabilire l'individuazione di una Zona Infetta al fine di prevenirne l'ulteriore diffusione;
- l'art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella Zona Infetta tra cui: o *“l'esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio”*; o *“l'attuazione di “misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla Zona Infetta ad animali non infetti o agli esseri umani”*; o il divieto ai *“movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al Reg. delegato (UE) 2020/688 della Commissione”*; o la garanzia *“che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al Reg. (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti”*;
- l'art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella *“Zona Infetta”* al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la Regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Reg. di esecuzione (UE) 2021/605; VISTO in particolare l'art. 3 del Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce che l'Autorità Competente in caso di focolaio in suini selvatici istituisce immediatamente una *“Zona Infetta”* conformemente all'art. 63 del Reg. delegato (UE) 2020/687;

RICHIAMATA la Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, *“Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”*;

VISTA la DGR 27.07.2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il *“PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27”* ed ha costituito il Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana”;

VISTO:

- il *“Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023”* elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;
- il *“Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3-dicembre 2022”* elaborato dal Ministero della Salute;

DATO ATTO che





- le misure di eradicazione, controllo e prevenzione devono applicarsi nelle “Zone Infette”, nelle “Zone di restrizione” e nelle “Zone confinanti” istituite sul territorio Regionale ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 20/687 de del Regolamento di esecuzione n. 2023/594;
- la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/429 (“*Normativa in materia di sanità animale*”), integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;
- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

VISTA la Legge Regionale 1° febbraio 1999, n. 3, recante “*Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*” e, in particolare, l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del Servizio sanitario Regionale*” e, in particolare l’art. 32 che pone in capo al Presidente della Giunta Regionale e al Sindaco di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO l’art. 4 dell’**OPGR n. 9 dell’11 ottobre 2023** del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata che prevede che le disposizioni nei Comuni ricadenti nella **Zona di Restrizione I** siano recepite mediante apposita Ordinanza Sindacale;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Per le motivazioni sopraesposte, ai sensi dell’art. 32 della sopra citata Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

## ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni:

- il rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
- l’utilizzo di dispositivi di cattura quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;





- in deroga, è possibile la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposte ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2023/594;
- il divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori della **Zona di Restrizione I**. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione.
- i visceri devono sempre accompagnare la carcassa per gli esami per PSA e Trichinosi:
  - a) in caso di distruzione della stessa ai sensi del Reg. CE 1069/09;
  - b) in caso di utilizzo per autoconsumo con successiva distruzione dei visceri ai sensi del Reg. CE 1069/09;
  - c) in caso di trattamento per il consumo alimentare con successiva distruzione dei visceri ai sensi del Reg. CE 1069/09.

## ORDINA ALTRESI'

### Per la caccia al cinghiale nella Zona di Restrizione I

- è consentita la caccia al cinghiale in braccata, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023, nelle aree individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti ed assegnate a singole squadre per l'intera stagione venatoria definita dal Calendario venatorio regionale;
- sono consentite le altre forme di caccia nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.

### Per le modalità di esecuzione del de-popolamento della specie cinghiale nella Zona di Restrizione I

Le misure previste dai piani di de-popolamento del cinghiale, PRIU e Piano Straordinario 2023 – 2025, predisposti nel rispetto del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028" e nel rispetto dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023, si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione ed il controllo con le metodologie previste nell'ambito dei piani di cui sopra.

La girata è praticata nelle zone georeferenziate con un numero di bioregolatori da 4 a 8 e con l'uso massimo di tre cani.

L'attività di controllo del cinghiale effettuata ai sensi degli art. 19 e 19 ter della legge n. 157/92 e nel rispetto dell'art. 11, comma 4, della L. n. 394/91, deve essere svolta seguendo le specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale n. 5/2023 e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3.



**Comune di Sarconi**

Provincia di Potenza

**Città del Fagiolo IGP**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si richiamano i contenuti delle prescrizioni e divieti imposti nella **Zona di Restrizione I** con l'Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) e successiva Ordinanza n. 9 dell'11 ottobre 2023, del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, con l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, "*Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana*".

**DISPONE**

**Che la presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge:**

- venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sarconi;
- venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Potenza, al Comando di Stazione dei Carabinieri di Moliterno, ai Carabinieri Forestali di Moliterno, alla Polizia Locale, all'ASP servizi igiene e sanità animale, al Consorzio di Bonifica di Basilicata, al Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al fine di darne massima diffusione.

**AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Potenza nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sarconi.

Sarconi, 17 ottobre 2023

**Il Sindaco**  
**Arch. Giovanni TEMPONE**



**Allegato 1 - Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) – G.U. n. 203 del 31/08/2023**

**“Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”**

**LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.**

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla Parte II e Parte I del dell'Allegato I regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (Parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità competente locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, trasmesso all'Autorità competente locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con le stesse e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

**Formazione**

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'Autorità competente locale (ACL) in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione.

**Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata**

E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le

carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

### **Campionamento**

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

### **Gestione delle carcasse**

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'Allegato VII del reg. (UE) n. 2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II sono destinate alla distruzione, le carcasse degli animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto ii della presente ordinanza.

### **Abbigliamento e attrezzature**

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
- utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

### **Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature**

In ogni istituto faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- acqua corrente ed elettricità;
- cella frigo/frigorifero o congelatore;
- pavimenti e pareti lavabili;
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

### **Corretto smaltimento dei visceri**

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1069/2009, a impianti di smaltimento.

#### **Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA**

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere puliti e disinfettati dopo aver rimosso le carcasse.

#### **Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA**

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità competente locale (ACL).

#### **Pulizia e disinfezione della struttura**

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità competente locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.